

STATUTO ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE

Indice generale

Art.1 Costituzione e sede	1
Art.2 Durata dell'Organizzazione	1
Art.3 Carattere dell'Organizzazione.....	1
Art.4 Scopi dell'Organizzazione.....	1
Art.5 Requisiti dei soci	2
Art.6 Ammissione e diritti dei soci.....	2
Art.7 Categorie di soci	2
Art.8 Doveri dei soci.....	2
Art.9 perdita della qualifica di socio	2
Art.10 Organi dell'organizzazione.....	2
Art.11 Partecipazione all'assemblea	2
Art.12 Convocazione dell'assemblea	3
Art.13 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea	3
Art.14 Forma di votazione dell'assemblea	3
Art.15 compiti dell'assemblea.....	3
Art.16 Compiti del Consiglio Direttivo	3
Art.17 Composizione del Consiglio Direttivo	4
Art.18 Riunioni del Consiglio Direttivo	4
Art.19 Compiti del Presidente.....	4
Art.20 Revisori dei conti.....	4
Art.21 Patrimonio dell'Organizzazione	4
Art.22 Entrate dell'Organizzazione	4
Art.23 Destinazione degli avanzi di gestione.....	5
Art.24 Bilancio.....	5
Art.25 Gratuità delle cariche	5
Art.25 Scioglimento o liquidazione dell'organizzazione.....	5
Art.26 Rinvio	5

Art.1 Costituzione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE" con sede in Pompeiana, Via Anfossi 9.

L'organizzazione potrà cambiare sede legale con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo

Art.2 Durata dell'Organizzazione

La durata dell'organizzazione è illimitata; potrà essere sciolta su delibera dell'assemblea.

Art.3 Carattere dell'Organizzazione

L'organizzazione è apartitica e aconfessionale e svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'organizzazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (L.2266/91)

L'organizzazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli o coordinamenti e/o associazioni aventi analoghi scopi.

Art.4 Scopi dell'Organizzazione

L'organizzazione si ispira ai valori ed ai principi della solidarietà ed opera nel rispetto della Legge quadro sul volontariato 266/91 e sue eventuali modifiche.

Essa si propone di:

- **tutelare il patrimonio naturale, paesaggistico, storico, sociale e culturale del paese di Pompeiana in particolare e del territorio ligure in generale;**
- **promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni;**
- **agire concretamente per una corretta gestione e valorizzazione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Pompeiana IT 1315922 (Dir. 92/43/CEE) e degli altri siti della rete Natura 2000.**

STATUTO ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE

Art.5 Requisiti dei soci

Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche che accettino lo statuto dell'Organizzazione e ne condividano gli scopi. L'Organizzazione tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soci in un apposito registro, e lo tiene disponibile per la consultazione .

Art.6 Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei Soci è libera. L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale deve esaminarla entro un mese dal ricevimento.

In assenza di un esplicito accoglimento della domanda entro il termine predetto s'intende che la stessa sia stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione. L'adesione all'organizzazione garantisce il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria

Art.7 Categorie di soci

I soci possono essere:

- volontari
- ordinari
- sostenitori
- onorari

a) sono soci volontari quelli che partecipano direttamente alla vita attiva dell'associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla legge.

b) sono soci ordinari tutti quelli che accettano di sostenere l'associazione mediante pagamento della quota annuale

c) sono soci sostenitori quelli nominati dal Consiglio Direttivo per sussidi finanziari di particolare rilevanza.

d) sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche o Enti, nominate dal Consiglio Direttivo, che condividono gli scopi dell'Organizzazione e contribuiscono alla sua espansione ed al suo prestigio.

Art.8 Doveri dei soci

La piena partecipazione alla vita associativa, come pure la paritetica legittimazione al voto in assemblea e l'uniforme elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali, spettano a tutti i soci e li impegna al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art.9 perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni
- b) espulsioni
- c) morosità

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno per scritto e avranno effetto dall'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione di un socio che compie azioni ritenute non compatibili con gli scopi dell'Organizzazione stessa.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale, entro il 30 aprile di ciascun anno o entro un termine diverso indicato dal Consiglio direttivo, comporta l'automatica esclusione del socio per morosità.

Art.10 Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'Organizzazione di volontariato:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il collegio dei sindaci o revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Organizzazione. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 Partecipazione all'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'organizzazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i volontari e i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

STATUTO ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE

L'assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei soci. volontari.

Art.12 Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione pubblica.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni, essa potrà essere indetta dal collegio dei revisori dei conti.

Art.13 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno due ore dopo, qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da persona nominata dagli intervenuti, che nominano altresì un segretario. Delle assemblee verranno redatti verbali firmati dal presidente e dal segretario e trascritti sull'apposito libro verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con la maggioranza minima della metà più uno dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato sono necessari i voti favorevoli di almeno i tre quarti degli aventi diritti.

Le deliberazioni validamente espresse sono vincolanti per tutti i soci.

Art.14 Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto a seconda delle indicazioni date.

L'elezione degli organi sociali è normata da un regolamento che sarà discusso ed approvato dall'assemblea in occasione delle sedute elettorali.

In caso di elezioni a scrutinio segreto verranno nominati tre scrutatori scelti fra i non candidati alle elezioni.

Ogni aderente all'organizzazione ha diritto a un voto.

Art.15 compiti dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare i preventivi e consuntivi con relative relazioni;
- b) eleggere i membri del direttivo;
- c) approvare la nomina del collegio dei revisori dei conti;
- d) deliberare, su proposta del direttivo, le quote di ammissione dei soci;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'organizzazione;
- b) deliberare sulla modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Art.16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'organizzazione ed ha il compito di:

- a) convocare l'assemblea;
- b) deliberare su eventuale cooptazione di nuovi consiglieri, che restano in carica fino alla successiva scadenza del consiglio;
- c) predisporre il programma di attività da sottoporre all'assemblea;
- d) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- e) dare esecuzione alle delibere assembleari e predisporre le relazioni annuali sulle attività svolte;
- f) deliberare su ogni questione per l'attuazione delle sue finalità;

STATUTO ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE

- g) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- h) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo;
- i) verificare annualmente i requisiti richiesti per la permanenza dei soci nell'Organizzazione;
- j) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- k) deliberare sulla partecipazione dell'organizzazione ad enti e istituzioni pubbliche o private che interessano la sua attività;
- l) redigere eventuale regolamento interno;
- m) procedere agli adempimenti relativi all'avvio o interruzioni di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- n) erogare le sanzioni disciplinari.

Art.17 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque membri eletti dall'assemblea ordinaria; esso deve essere composto da soci (sempre in numero dispari) e dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art.18 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere fatta in forma scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno e inviata a mezzo fax, posta, e-mail o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione che sarà ugualmente costituita in mancanza delle formalità di cui sopra se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Art.19 Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e sovrintende alla conduzione della stessa i suoi compiti sono:

attua le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

- a) delega, in via transitoria o permanente, a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti;
- b) può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- c) collabora con il tesoriere e vigila sulla tenuta dei libri contabili;
- d) cura i rapporti con le banche ed enti privati, con firma disgiunta da quella del tesoriere può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati.

Art.20 Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e ha il compito di:

- a) esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione;
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, nominati dall'assemblea tra i non associati; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Art.21 Patrimonio dell'Organizzazione

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga ad essa a qualsiasi titolo; da eventuali avanzi di eccedenze di gestione e da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni.

Art.22 Entrate dell'Organizzazione

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti pubblici o privati;
- d) dalle entrate derivanti da incontri e convegni organizzati, patrocinati o incentivati dall'Organizzazione;
- e) da proventi derivanti da raccolte pubbliche o di attività commerciali occasionali nel rispetto della normativa vigente;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

STATUTO ASSOCIAZIONE PRAUGRANDE

Art.23 Destinazione degli avanzi di gestione

All'organizzazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, a meno che la distribuzione e la destinazione non siano imposte per legge. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.24 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed un bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sia il rendiconto consuntivo che il preventivo vengono depositati presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea

Art.25 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e i servizi prestati dai Soci volontari all'Organizzazione sono di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro anche indiretto e non possono essere remunerati in alcun modo e in alcun titolo nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. I soci non assumono nessuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate.

Art.25 Scioglimento o liquidazione dell'organizzazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea nominerà i liquidatori determinandone i poteri.

Il netto restante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge, secondo il dettato della L. 266/91 art.5 comma 4.

Art.26 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.